



REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA
Classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda

Coorte A.A. 2025/2026

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea in Musicologia, attivato dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali presso la sede di Cremona dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L-3 delle lauree in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al D.M. n. 1648 del 19/12/2023.
2. La durata del corso di laurea è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Musicologia sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche (consultabili alla pagina <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti>) e dal Regolamento del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, consultabile alla pagina <https://mbc.dip.unipv.it/it/dipartimento/atti-e-documenti>.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all'art. 2, l'organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea è il Consiglio del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Il Consiglio di Dipartimento individua il docente referente del Corso di studi, che viene indicato nominalmente nella scheda SUA (<https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA29405.pdf>).

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Gli uffici della Segreteria studenti si trovano in Corso Garibaldi, 178 – Cremona. Il sito è consultabile alla pagina <https://mbc.dip.unipv.it/it/dipartimento/organizzazione/segreteria-studenti>.
2. Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina <https://orienta.unipv.it/>.
3. All'interno della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali è presente personale dedicato a fornire informazioni agli studenti in merito all'offerta didattica e alle varie pratiche amministrative legate a delibere e riconoscimenti di CFU. L'ufficio è sito in Corso Garibaldi, 178 – Cremona (<https://mbc.dip.unipv.it/it/contatti>).

PARTE SECONDA— ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. La Scheda Unica Annuale del Corso di studio estratta dalla Banca Dati ministeriale è disponibile all'indirizzo <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA29405.pdf>.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola media superiore o di altro titolo di studio estero ritenuto equivalente al diploma italiano. In caso di titolo estero, ai fini dell'ammissione alla formazione superiore in Italia, è inoltre necessario aver completato almeno 12 anni di scolarità.
2. Agli studenti internazionali non comunitari residenti all'estero è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. Maggiori informazioni nella sezione "accertamento della lingua italiana" al link <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allesterio>.
3. Per l'iscrizione al corso di laurea è inoltre richiesto il possesso o l'acquisizione da parte dello studente di un'adeguata preparazione iniziale, e in particolare di una preparazione umanistica generale, capacità logico-razionali e di comprensione del testo e di una conoscenza musicale di base acquisita presso Istituti Musicali Superiori, Scuole pareggiate o equivalenti oppure mediante studio personale.
4. La conoscenza musicale iniziale dello studente di cui al comma 3 dell'art. 6 è saggiata al principio dell'anno accademico di immatricolazione attraverso un test di valutazione di carattere non selettivo. Tale test consiste in una prova scritta a risposte aperte o chiuse e in un colloquio dinanzi ad apposita commissione.
5. Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente dimostri una competenza musicale inferiore a una soglia minima prefissata, il Consiglio di Dipartimento indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso (e in ogni caso prima di qualsiasi altro esame dei settori scientifico- disciplinari L-ART/07 e L-ART/08 [o PEMM-01/C e PEMM-01/D]). Per tali obblighi formativi aggiuntivi il Dipartimento predispone attività didattiche integrative consistenti in uno specifico corso di alfabetizzazione musicale.
6. Al termine delle attività didattiche integrative di cui al precedente comma 5, l'avvenuto recupero, da parte dello studente, degli obblighi formativi aggiuntivi viene verificato attraverso una prova scritta a risposte aperte o chiuse e/o un colloquio dinanzi ad apposita commissione. L'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi deve essere effettuato entro il primo anno di corso.
7. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 4 riveli competenze pregresse in ambito teorico-musicale o storico-musicale, il Consiglio stabilisce a quali insegnamenti o moduli di insegnamento tali competenze pregresse possano essere considerate equivalenti.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. A ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun credito la corrispondenza tra le ore di didattica impartite nel corso di laurea e le ore riservate allo studio individuale è la seguente: 6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e 19 ore dedicate allo studio individuale, o 12 ore di laboratorio/esercitazioni e 13 ore dedicate allo studio individuale. Per gli insegnamenti di lingua straniera sono

previste, in aggiunta alle lezioni frontali, ore di didattica integrativa (cicli di esercitazioni linguistiche svolti dai Collaboratori ed esperti linguistici).

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, o tramite la frequenza di seminari appositamente individuati dal Consiglio di Dipartimento.
5. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
6. Il calendario didattico prevede che le lezioni abbiano un'articolazione semestrale; nel caso di discipline con un'articolazione annuale è prevista l'interruzione delle lezioni durante la sessione d'esame di gennaio-febbraio.
7. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra la metà di settembre e la metà di giugno successivo. Gli insegnamenti che si svolgono nel primo semestre cominciano generalmente nella seconda metà di settembre e terminano a metà gennaio, mentre quelli che si svolgono nel secondo semestre iniziano nella seconda metà di febbraio e si concludono nella prima settimana di giugno.
8. Sono previste tre sessioni d'esami di profitto (collocate in periodi in cui non si svolgono lezioni): una sessione invernale (gennaio-febbraio), a chiusura del I semestre; una estiva (giugno-luglio), a chiusura del II semestre; e una sessione di recupero durante il mese di settembre. Sono previsti in totale almeno sei appelli d'esame di profitto: nella sessione invernale, in quella estiva e nella sessione di recupero.
9. Sono previste cinque sessioni di laurea nei mesi di febbraio, aprile, luglio, settembre e dicembre.
10. Il calendario didattico, i calendari delle lezioni, degli esami di profitto e il calendario delle sessioni di laurea vengono pubblicati sul sito del Dipartimento rispettando le scadenze ministeriali.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere gli esami e le prove di verifica per gli insegnamenti presenti nel piano di studio, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle regole di frequenza e di propedeuticità stabilite dal Consiglio di Dipartimento e pubblicate sul sito del Dipartimento.

Art. 8 – Piani di studio

1. Il *piano di studio standard* è l'insieme delle attività formative (obbligatorie, opzionali e a scelta libera dello studente), con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a svolgere ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio standard del corso di laurea in Musicologia presenta un solo percorso rappresentato dalle attività formative previste per la *coorte* di studenti (cfr. ALLEGATO 1). Il piano di studio standard, predisposto dal Consiglio di Dipartimento, è approvato d'ufficio.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento può presentare, entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo, un *piano di studio individuale*. Il piano di studi individuale può comprendere anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione, e purché comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento (previa verifica da parte dei docenti referenti per l'approvazione dei piani di studi) che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.
4. Lo studente che non può assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno può, nei casi disciplinati dal "Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale" (consultabile alla pagina <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti> all'interno dei "Regolamenti didattici"), presentare istanza di iscrizione a tempo parziale.

5. Il piano di studio per studenti iscritti part-time, dovrà prevedere la collocazione delle attività formative, nei vari anni di corso, secondo la seguente articolazione:

nel caso di durata del percorso di 6 anni	nel caso di durata del percorso di 4 anni	nel caso di passaggio al tempo parziale al momento dell'iscrizione al II anno
30 cfu all'anno	I anno, 45 cfu	I anno (a tempo pieno), 60 cfu, poi
	II anno, 45 cfu	II anno, 42 cfu
	III anno, 48 cfu	III anno, 42 cfu
	IV anno, 42 cfu	IV anno, 36 cfu

6. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti programmi o accordi per il rilascio di una doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, ma è considerata parte integrante del percorso formativo ed è dunque raccomandata. La frequenza obbligatoria può essere prevista per insegnamenti o parti di essi che prevedano attività di laboratorio o seminariali. Spetta ai docenti incaricati delle attività di laboratorio, d'intesa con il Consiglio di Dipartimento, definire le modalità di verifica della frequenza, tenendo conto di eventuali studenti a tempo parziale o studenti lavoratori.
2. Gli studenti impossibilitati a frequentare un corso devono concordare le necessarie integrazioni al programma d'esame con il docente responsabile.
3. Eventuali propedeuticità sono indicate, disciplina per disciplina, nel programma dei singoli insegnamenti pubblicato sul Syllabus e sul piano di studi.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Tra le attività a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta formativa dei corsi di studio triennali e magistrali, ad eccezione di quelli afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica.
2. È possibile inserire sino a 24 CFU soprannumerari per anno di corso, nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite. Allo studente, all'atto dell'iscrizione alla laurea magistrale, è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in soprannumero.
3. Lo studente non potrà scegliere insegnamenti già sostenuti durante precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari al conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola da parte degli studenti in fase di controllo della carriera preliminare all'ammissione all'esame di laurea. In caso di violazione della regola sopra indicata, lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studi.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il piano di studi standard non prevede l'acquisizione di CFU attraverso lo svolgimento di un Tirocinio didattico curricolare. Tuttavia, è possibile il riconoscimento dei tirocini di orientamento al mondo del lavoro, ovvero di tirocini extracurricolari effettuati su base volontaria dagli studenti purché congruenti con il percorso formativo svolto. Tali tirocini, così come le attività svolte nell'ambito del programma *Erasmus Traineeship* (v. successivo art.17), possono essere riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del docente referente del corso di studio (che valuta la pertinenza dell'attività svolta con il piano di studi).
2. Tali tirocini, nel caso, possono essere collocati come attività a libera scelta dello studente o come attività didattica fuori piano (soprannumeraria), oppure costituire elemento di valutazione in sede di laurea.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, in base alle esigenze didattiche dei docenti responsabili degli insegnamenti. Le prove orali sono pubbliche. Le modalità di svolgimento dell'esame vengono indicate nell'ambito del programma dell'insegnamento pubblicato sul Syllabus. Per le attività formative composte da due o più moduli sono previste prove di esame integrate. In tal caso, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente.
2. Possono essere previsti accertamenti in itinere; la valutazione del profitto in occasione degli esami dovrà tenere conto dei risultati conseguiti nelle eventuali prove periodiche sostenute.
3. Agli studenti-atleti di alto livello è concessa la possibilità di concordare con i docenti appelli *ad hoc* in caso di impegni sportivi concomitanti (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti) debitamente certificati.
4. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, il responsabile del corso o la Commissione può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e registrazione.
5. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
6. Allo studente che si sia ritirato dalla prova o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito presentarsi all'appello successivo per sostenere nuovamente l'esame.
7. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa (o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio didattico) che può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
8. In ciascuna sessione lo studente potrà sostenere tutti gli esami (relativi agli insegnamenti già svolti nell'a.a. in cui ha preso l'iscrizione) previsti dal suo piano di studi e visibili dall'area riservata, senza alcuna limitazione, salvi i vincoli delle eventuali propedeuticità.
9. Per essere ammesso a un appello d'esame, lo studente deve effettuare l'iscrizione on line.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. Alla prova finale si accede dopo aver acquisito almeno 174 crediti. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella stesura e discussione di un saggio (redatto sotto la guida di un relatore) o nella predisposizione e presentazione di una rassegna critica relativi a un tema o a un problema musicologico, ovvero in una prova di applicazione metodologico-pratica coerenti con il percorso di studi maturato e le consuetudini della disciplina di riferimento. Il lavoro di tesi, sotto la guida di un relatore (di norma un docente del corso di laurea) e con la consulenza di uno o più correlatori, dovrà essere coerente con il percorso di studio del triennio.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo.

4. La valutazione della prova finale, discussa in seduta pubblica, terrà conto sia dei risultati della tesi sia dell'intero percorso di studi dello studente. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti; il punteggio massimo è di 110 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.
5. Il punteggio di laurea è ottenuto come somma di un punteggio base e di un incremento attribuito dalla Commissione.
6. Il punteggio base è dato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami di profitto, compresi quelli soprannumerari, mentre l'incremento, variabile da zero a cinque punti, è attribuito collegialmente dalla Commissione al termine dell'esame di laurea. Il punteggio complessivo così raggiunto, dato dalla somma del punteggio base e della valutazione della tesi, viene aumentato di una unità per gli studenti che abbiano partecipato a un programma Erasmus+ o ad altre attività formative presso Università straniere durante il periodo di studio.
7. Lo studente può ritirarsi dall'esame di laurea fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto, potrà sostenere la prova in una sessione successiva; il Consiglio di Dipartimento potrà assegnare al candidato un nuovo relatore e/o un nuovo correlatore.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Il Consiglio di Dipartimento può convalidare, per un massimo di 48 CFU (complessivi nel quinquennio, cioè triennio e biennio), ai sensi dell'art. 3 del D.M n. 931 del 4/7/2024:
 - a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché eventuali conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo;
 - c) competenze musicali di natura pratico-esecutiva o compositiva maturate in corsi accademici frequentati presso Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati nella misura di 6 CFU di "Pratica musicale" per ogni anno di corso e fino a un massimo di 12 CFU e/o tramite la partecipazione, adeguatamente certificata tramite firme di frequenza alle attività del "Coro della Facoltà di Musicologia" nella misura di 6 o 12 CFU a seconda del periodo di frequenza. In ogni caso la misura massima di CFU riconoscibili per tale ambito rimane 12;
 - d) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico e fino a un massimo di 12 CFU.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate e certificate da ciascuno studente; pertanto il Consiglio valuterà di volta in volta l'eventuale opportunità di sottoporre gli studenti a un colloquio per verificare, dinnanzi ad apposita commissione, la congruenza tra i crediti di cui si richiede la convalida e la conoscenza e abilità effettivamente possedute.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Ai fini del riconoscimento di un titolo di studio di livello universitario il Consiglio di Dipartimento potrà riconoscere un certo numero di CFU, conseguiti in discipline e in settori disciplinari ritenuti congrui con i programmi del corso di laurea in Musicologia. Il Consiglio di Dipartimento valuterà di volta in volta l'eventuale opportunità di sottoporre gli studenti a un colloquio per verificare, dinnanzi ad apposita commissione, la congruenza tra i crediti riconoscibili e la preparazione effettivamente acquisita.
2. Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi a un medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio di diversa classe, il Consiglio di Dipartimento, valuterà di volta in volta la congruenza dei crediti già acquisiti dallo studente nei diversi settori scientifico-disciplinari con gli insegnamenti e gli obiettivi formativi del corso di laurea in Musicologia e ne determinerà il riconoscimento.
4. Non viene definita una scadenza di validità temporale per CFU acquisiti nell'ambito dei corsi di studio. CFU acquisiti in carriere pregresse, da studenti nel frattempo decaduti dal loro status (per rinuncia agli studi o per non aver sostenuto esami nel numero di anni consecutivi previsto dalla normativa), possono essere convalidati con apposita delibera del Dipartimento.
5. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.
6. I titoli accademici conseguiti presso università o istituzioni musicali di livello universitario straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
7. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base dei crediti riconosciuti, deciderà l'eventuale abbreviazione del corso.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Gli studenti del corso di laurea possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere con le quali siano stipulati accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività all'estero:
 - a. seguire corsi e sostenere i relativi esami;
 - b. svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.
5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa coi docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire all'estero con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato per la Mobilità Internazionale e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante.
6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute all'estero "*Transcript of records*" (rilasciata dall'Ateneo estero ospitante), il Consiglio di Dipartimento delibererà il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.
7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero qualora conformi all'ultimo *learning agreement* approvato.
8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Dipartimento.
9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero non sarà ammesso all'esame di laurea qualora in difetto della delibera di convalida.
10. L'attività svolta dallo studente nell'ambito del programma *Erasmus Traineeship* è riconosciuta dal Consiglio di Dipartimento (sulla base della pertinenza con il curriculum di studi) come *Tirocinio Erasmus Placement* (6 o 12 CFU sulla base del periodo svolto all'estero) nell'ambito delle attività a libera scelta o se già utilizzato tale ambito come attività didattica soprannumeraria.

11. La partecipazione a un programma Erasmus + o ad altre attività formative presso Università straniere durante il periodo di studio, sarà riconosciuta con un punteggio aggiuntivo in sede di conseguimento titolo (vedi art. 14).

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Gli studenti possono ottenere un abbreviamento di carriera ed essere ammessi ad anni successivi sulla base di convalide di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 19 – Certificazioni

1. Ai fini del riconoscimento degli esami di lingua straniera sono accettate le sottoindicate certificazioni rilasciate da enti esterni, che hanno validità fino a 5 anni dalla data del rilascio:
 - a) lingua tedesca: gli studenti in possesso della certificazione Zertifikat Deutsch del Goethe Institut di livello pari o superiore al B1 sono esonerati dal sostenere l'esame di Lingua tedesca.
 - b) lingua inglese: gli studenti in possesso di una certificazione di livello pari o superiore al B1 (Cambridge PET, Trinity college London ISE 1, TOEFL, IELTS) previsto dal Quadro di riferimento europeo, sono esonerati dal sostenere l'esame di Lingua inglese.

Gli studenti dovranno presentare richiesta di riconoscimento dell'esame alla segreteria studenti del Dipartimento.

2. Gli studenti in possesso della Certificazione ECDL Core Start o Full Syllabus 5.0, della Certificazione Nuova ECDL Base, Standard o Full Standard oppure della certificazione Eipass 7 sono esonerati dal sostenere l'esame di Elementi di informatica presentando la certificazione all'indirizzo e-mail corsiecdl@unipv.it.

DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI

Corso di Laurea in

MUSICOLOGIA (Classe L3- DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA)

(CDS 29405 – Ordinamento 2025 - Regolamento 2025)

PIANO DI STUDI ANNO ACCADEMICO 2025/2026

PRIMO ANNO 2025/2026 – 60 CFU

Attività Formativa	CFU	Settore	Nuovi SSD	TAF/ Ambito	Tipo insegnamento
501283 CIVILTÀ MUSICALE GRECA E ROMANA	6	L-FIL-LET/02	HELL-01/B	Affini o integrative	Obbligatorio
508839 CONTRAPPUNTO E ARMONIA 1	9	L-ART/07	PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Obbligatorio
500062 LETTERATURA ITALIANA	12	L-FIL-LET/10	ITAL-01/A	Base – Discipline linguistiche e letterarie	Obbligatorio
500169 LINGUA INGLESE	3	L-LIN/12	ANGL-01/C	Lingua - Verifica conoscenza lingua straniera	Obbligatorio
500495 METODOLOGIA DELLA RICERCA	6	M-STO/08	HIST-04/C	Affini o integrative	Obbligatorio
[6 CFU a scelta tra] <input type="checkbox"/> 511522 FONDAMENTI DI PEDAGOGIA GENERALE <input type="checkbox"/> 511523 FONDAMENTI DI SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE	6 6	M-PED/01 SPS/08	PAED-01/A GSPS-06A	Base – Discipline sociologiche, psico-pedagogiche, economico-aziendali	Scelta
501456 STORIA DELLA MUSICA 1 501457 STORIA DELLA MUSICA 1 - MODULO A 501458 STORIA DELLA MUSICA 1 - MODULO B	12 6 6	L-ART/07	PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Obbligatorio
[6 CFU a scelta tra] <input type="checkbox"/> 501301 STORIA ANTICA <input type="checkbox"/> 500057 STORIA MEDIEVALE <input type="checkbox"/> 500032 STORIA MODERNA <input type="checkbox"/> 500058 STORIA CONTEMPORANEA	6 6 6 6	L-ANT/02 M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04	STAN-01/A HIST-01/A HIST-02/A HIST-03/A	Base – Discipline storiche	Scelta

SECONDO ANNO 2026/2027 – 60 CFU

Attività Formativa	CFU	Settore	Nuovi SSD	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
511524 ANTROPOLOGIA CULTURALE E DELLA MUSICA 500072 ANTROPOLOGIA CULTURALE 502028 ETNOMUSICOLOGIA	12 6 6	M-DEA/01 L-ART/08	SDEA-01/A PEMM-01/D	Caratterizzanti – Discipline critiche, semiol. e socio-antropologiche (6 CFU) Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e produzioni artistiche (6 CFU)	Obbligatorio
503305 ELEMENTI DI INFORMATICA	3	INF/01	INFO-01/A	Altre attività Abilità informatiche - ECDL	Obbligatorio
511402 LABORATORIO DI SCRITTURE MUSICOLOGICHE	6	L-ART/07	PEMM01/C	Altre attività - Ulteriori conoscenze linguistiche	Obbligatorio
508840 MODALITÀ E ANALISI MUSICALE 1	9	L-ART/07	PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Obbligatorio

501293 STORIA DELLA MUSICA 2 501294 STORIA DELLA MUSICA 2 - MODULO A 501295 STORIA DELLA MUSICA 2 - MODULO B	12 6 6	L-ART/07	PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Obbligatorio
6 CFU a scelta tra: <input type="checkbox"/> 500997 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE <input type="checkbox"/> 501000 STORIA DELL'ARTE MODERNA <input type="checkbox"/> 500994 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA <input type="checkbox"/> 502748 STORIA DELLA MINIATURA <input type="checkbox"/> 501535 STORIA DELL'ARTE LOMBARDA <input type="checkbox"/> 504373 STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA	6 6 6 6 6 6	L-ART/01 L-ART/02 L-ART/03 L-ART/01 L-ART/02 L-ART/02	ARTE-01/A ARTE-01/B ARTE-01/C ARTE-01/A ARTE-01/B ARTE-01/B	Caratterizzanti- Discipline storico-artistiche	Scelta
6 CFU a scelta tra: <input type="checkbox"/> 501408 STORIA DEL TEATRO <input type="checkbox"/> 501407 STORIA DEL CINEMA <input type="checkbox"/> 508071 STORIA DELLA FOTOGRAFIA <input type="checkbox"/> 504313 TEORIA E ANALISI DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO	6 6 6 6	L-ART/05 L-ART/06 L-ART/06 L-ART/06	PEMM-01/A PEMM-01/B PEMM-01/B PEMM-01/B	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Scelta
6 CFU a scelta tra: <input type="checkbox"/> 501296 ARCHEOLOGIA DEL LIBRO MANOSCRITTO <input type="checkbox"/> 508221 ELEMENTI DI LINGUA LATINA <input type="checkbox"/> 500976 FILOLOGIA ROMANZA <input type="checkbox"/> 508067 FONDAMENTI DI BIBLIOGRAFIA <input type="checkbox"/> 509309 LABORATORIO DI ESERCITAZIONI CORALI <input type="checkbox"/> 501398 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA <input type="checkbox"/> 508208 LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE <input type="checkbox"/> 500226 LINGUISTICA GENERALE <input type="checkbox"/> 501406 PALEOGRAFIA GRECA <input type="checkbox"/> 501448 PALEOGRAFIA LATINA <input type="checkbox"/> 501534 PRATICA MUSICALE 1 <input type="checkbox"/> 501451 STORIA DEL CRISTIANESIMO IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA <input type="checkbox"/> 510136 STORIA DELLA TRADIZIONE E FORTUNA DEI CLASSICI <input type="checkbox"/> 510676 STORIA DELLE LITURGIE <input type="checkbox"/> 501297 STORIA DEL TEATRO ANTICO	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	M-STO/09 L-FIL-LET/04 L-FIL-LET/09 M-STO/08 L-ART/07 L-FIL-LET/11 L-FIL-LET/09 L-LIN/01 M-STO/09 M-STO/09 L-ART/07 M-STO/07 L-FIL-LET/05 M-STO/07 L-FIL-LET/02	HIST-04/D LATI-01/A FLMR-01/B HIST-04/C PEMM-01/C LICO-01/A FLMR-01/B GLOT-01/B HIST-04/D HIST-04/D PEMM-01/C HIST-04/B FICP-01/A HIST-04/B HELL-01/B	Attività formative affini ed integrative	Scelta

TERZO ANNO 2027/2028– 60 CFU

Attività Formativa	CFU	Settore	Nuovi SSD	TAF/Ambito	Tipo insegnamento
508841 ARMONIA 2 E ANALISI MUSICALE 2 508842 ARMONIA 2 508843 ANALISI MUSICALE 2	12 6 6	L-ART/07	PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Obbligatorio
508986 STORIA DELLE MUSICHE DEL NOVECENTO	6	L-ART/07	PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Obbligatorio
[24 CFU a scelta tra] <input type="checkbox"/> 502031 DRAMMATURGIA MUSICALE 1 <input type="checkbox"/> 502030 ESTETICA MUSICALE 1 <input type="checkbox"/> 502032 FILOLOGIA MUSICALE 1 <input type="checkbox"/> 508752 MUSICA PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO <input type="checkbox"/> 511537 POPULAR MUSIC <input type="checkbox"/> 509562 ORGANOLOGIA <input type="checkbox"/> 502083 PALEOGRAFIA MUSICALE <input type="checkbox"/> 502082 STORIA DELLA POESIA PER MUSICA 1 <input type="checkbox"/> 502081 STORIA DELLA PRASSI ESECUTIVA 1 <input type="checkbox"/> 502080 TEORIE MUSICALI 1	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	L-ART/07 L-ART/07 L-ART/07 L-ART/07 L-ART/08 L-ART/07 L-ART/07 L-ART/07 L-ART/07 L-ART/07	PEMM-01/C PEMM-01/C PEMM-01/C PEMM-01/C PEMM-01/D PEMM-01/C PEMM-01/C PEMM-01/C PEMM-01/C PEMM-01/C	Caratterizzanti – Musica e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche	Scelta
Insegnamenti a scelta (12 CFU)				A scelta dello studente	Scelta
500000 PROVA FINALE	6	PROFIN_S		Prova Finale	Obbligatorio

Contrappunto e armonia 1 **propedeutico a** Armonia 2 e Analisi musicale 2
Modalità e Analisi musicale 1 **propedeutico a** Armonia 2 e Analisi musicale 2

I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento, sono reperibili nel [Catalogo insegnamenti](#)

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO (MAX 24 CFU)

Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Anno

Data

Firma dello studente